



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 19 del 27/02/2019

Classifica: 005.

(6944228)

Oggetto AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO "SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI" , DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP SIE 2, CON PROROGA AI SENSI DEL D.LGS. N. 115/2008.

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO
<i>Dirigente/ P.O</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	ALBANESE BENEDETTA

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **CONTE ROCCO**

Il giorno **27 Febbraio 2019** il **Consiglio Metropolitan di Firenze** si è riunito in **SALA QUATTRO STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	PESCINI MASSIMILIANO
BASSI ANGELO	RAVONI ANNA
CARPINI ENRICO	SEMPLICI MARCO
CECCARELLI ANDREA	
FALLANI SANDRO	
LAURIA DOMENICO ANTONIO	
MANNI ALESSANDRO	
MONGATTI GIAMPIERO	
NARDELLA DARIO	

E assenti i Sigg.ri:

**BARNINI BRENDA BIAGIOLI ALESSIO COLLESEI STEFANIA FALORNI ALESSIO
FOSSI EMILIANO PALANTI MATTEO**

Il Consiglio Metropolitan

Su proposta del Consigliere delegato **Benedetta Albanese**

Premesso che :

- in esecuzione dell'atto di indirizzo della Giunta Provinciale n. 81 del 5 giugno 2012, con Determinazione Dirigenziale n. 1836 del 19/10/2012 la Provincia di Firenze aderiva alla Convenzione "Servizio Integrato Energia 2" stipulata da Consip spa per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con RTI Cofely Italia spa (Mandataria) Astrim spa, MIECI srl (Mandanti) quale aggiudicatario del Lotto 6 Toscana Umbria, per il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2019, CIG 46401905EB ;
- dal 1° gennaio 2016 Cofely Itala Spa cambiava la denominazione sociale in Engie Servizi spa;
- il contratto, come da ordinativo di fornitura principale e successive integrazioni, prevedeva la fornitura del combustibile per gli impianti di climatizzazione invernale e la loro manutenzione ordinaria, la conduzione e la manutenzione degli impianti per la climatizzazione estiva e l'effettuazione di interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti, da finanziarsi dal fornitore, fino a concorrenza dell'importo pari al 10% del canone annuo effettivamente corrisposto dall'Amministrazione;
- gli interventi di riqualificazione, nonché i relativi adempimenti finalizzati all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi, effettuati dall'affidatario RT, dall'avvio del contratto oggi vigente, risultano dall'**allegato A)** al presente atto;
- gli interventi, finanziati con l'importo del 10% del canone per complessivi Euro 2.989.910,00 , al lordo della riduzione del 50%, hanno permesso un sensibile risparmio di combustibile con conseguenti effetti benefici sulle emissioni nocive e di CO2 in atmosfera, in quanto hanno reso possibile l'eliminazione degli impianti ancora alimentati a gasolio e la loro sostituzione con impianti a metano, interventi di ottimizzazione del sistema di regolazione delle centrali termiche, la sostituzione dei vecchi generatori già alimentati a metano con nuovi generatori a condensazione;

Atteso che :

- Engie Servizi spa, quale mandataria del RT affidatario del servizio, in virtù del disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 115/2008, ha proposto la rinegoziazione ed estensione del contratto di Servizio Energia stipulato in adesione alla Convenzione Consip Lotto 6 CIG- 031836830F con una prima offerta tecnico economica in data 18 luglio 2018;
- a seguito di un primo confronto istruttorio effettuato con i competenti uffici, è pervenuta in data 28 dicembre prot. n. 60316 l'offerta tecnico -economica , **allegata in estratto su B)** al presente atto, , che comprende, per la durata di otto anni, il Servizio di energia termica ed energia elettrica nel rispetto delle disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. n. 115/2008, oltre alla manutenzione degli impianti, anche di raffrescamento, attraverso un servizio di manutenzione integrata;
- la documentazione presentata a corredo dell'offerta e agli atti della competente Direzione, è composta da:
 - 1)Computo metrico opere per risparmio energetico
 - 2)Computo metrico illuminazione
 - 3)Computo metrico telematica
 - 4)Risparmi Energetici Termici
 - 5)Determinazione Gradi giorno
 - 6)Risparmi elettrici e suddivisione investimenti
 - 7)Determinazione ore medie
 - 8)Computo metrico illuminazione

- 9)Calcolo Energetico piscine
- 10)Defalco gas metano
- 11) Gestione caldaie
- 12)Preventivo condizionamento UTA
- 13)Censimento split
- 14)Preventivo di spesa servizio energai
- 15)Preventivo di manutenzione elettrica
- 16)Elenco edifici
- 17)Censimento lampade
- 18)Censimento antintrusione e rilevazione incendi
- 19)Sistema informatico
- 20)Analisi consumi energia elettrica

Dato atto che :

- l'affidatario del servizio, nell'ambito dell'offerta presentata, propone la realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione energetica degli impianti, entro un anno dalla firma del nuovo contratto, per un importo di Euro 12.302.601,82, computato tramite prezzario DEI vigente al momento della presentazione dell'offerta e scontato del 50%, con esclusione della manodopera e dei noli/trasporti scontati del 20% nelle sole voci di utile di impresa e spese generali;

- tra gli interventi più qualificanti proposti vi sono:

- a) l'installazione di nuovi generatori di calore modulari a condensazione, in 20 istituti scolastici, oltre che nella sede di via Mercadante dell'Amministrazione e nella "Locanda" all'interno del Parco di Pratolino;
- b) la sostituzione di 4.045 plafoniere di emergenza, di 21.644 plafoniere interne e di 1.480 proiettori da esterno in n. 92 immobili, con sostituzione di lampade a Led comprensive di sensori di presenza ed illuminazione, con un conseguente dimezzamento dei consumi elettrici per quanto riguarda la parte di illuminazione, che passeranno dagli attuali 2.840.000 kWh/anno a circa 1.420.000 kWh/anno, mentre la parte dei consumi elettrici per potenza resterà sostanzialmente inalterata, anche se si registreranno dei risparmi energetici dovuti alla sostituzione di gruppi frigo vetusti con altri con rendimento sensibilmente superiore.;
- c) la climatizzazione del secondo piano di Palazzo Medici Riccardi,
- d) la riqualificazione di tutti gli impianti di telematica;

- la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e i collaudi degli interventi saranno a carico di Engie Servizi spa e sono stimati in circa 743.327,67 Euro;

- nell'offerta proposta è prevista la possibilità di accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0, con obbligo a carico dell'affidatario di gestire le relative pratiche di richiesta e la messa a disposizione dell'Amministrazione dei benefici derivanti dal suddetto incentivo, per gli interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari durante la vigenza del contratto;

-l'affidatario, come da D.Lgs. n. 115/2008 Allegato II punto 5 lettera c) dimostra come meglio specificato nell'allegato 4 dell'offerta, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5,5 % rispetto al corrispondente indice riportato sulle attuali certificazioni energetiche redatte secondo l'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, che registrano già una riduzione del 10% conseguita con la gestione attuale, rispetto ai dati di inizio del contratto del 2012;

- nel servizio è compresa :

- la manutenzione ordinaria degli impianti termici,
- la messa a disposizione dell'importo di 200.000 Euro/anno per interventi di efficientamento energetico, a fronte della messa a disposizione di pari importo da parte dell'Amministrazione;
- la manutenzione ordinaria delle **UTA e dei** gruppi frigo (con sostituzione di quelli con R22 in G.F in pompa di calore)
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli split e dei condizionatori portatili, con totale sostituzione di quest'ultimi nell'arco di durata del nuovo contratto;

- gli investimenti che l'affidatario del servizio intende effettuare saranno ricompresi all'interno dei canoni contrattuali per il servizio energia e per la fornitura dell'energia elettrica, peraltro ridotti rispetto a quelli attuali;

- il canone annuo del servizio energia offerto pari a Euro 3.156.856,87 è stato determinato con applicando uno sconto del 5% all'importo risultante dalla media dei consumi degli ultimi tre anni e dunque con un risparmio, di Euro 166.150,36 oltre iva 22% /anno;

-il canone per la fornitura dell'energia elettrica, indicato nell'offerta in Euro 1.467.146,70/anno e per tutta la durata del contratto, salvo oscillazioni dei consumi superiori al 5%, è stato determinato, in via provvisoria, abbattendo del 10% la spesa sostenuta dall'Amministrazione nell'anno 2017 pari a Euro 1.630.163,00, evidenziando con un risparmio di Euro 163.016,30 oltre iva 22%/anno ;

- il canone di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici è determinato abbattendo del 40% la tariffa dell'ultima convenzione FM3 Light vigente ad aprile 2017, pari ad Euro 1,313 /mq;

- complessivamente i canoni richiesti sono così dettagliati:

SERVIZI	IMPORTO TOTALE SERVIZIO EURO
SERVIZIO ENERGIA	3.156.856,87
MANUTENZIONE UTA	12.709,17
MANUTENZIONE GRUPPI FRIGO	63.801,91
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI AUTONOMI E SPLIT	141.400,00
CONSUMI GAS METANO A DEFALCO	9.474,80
CONSUMI GAS METANO PRODUTTORE VAPORE	7.279,54
CONSUMI GAS METANO CALDAIE INFERIORI A 35 KW	28.738,19
CONSUMI GAS METANO CALDAIE SUPERIORI A 35 KW ED INFERIORI A 116 kW CON USO PARTICOLARE	7.115,97
CONSUMI RISCALDAMENTO ACQUA PISCINA LEONARDO DA VINCI E CASTELNUOVO FIORENTINO	56.963,51
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.467.146,70
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	404.873,30
MANUTENZIONE SISTEMI ANTI INTRUSIONE ED RILEVAZIONE INCENDIO	55.000,00
QUOTA ANNUA LAVORI	200.000,00
QUOTA STUDI PER CPI PRIMO ANNO	60.000

Dato atto altresì che con nota prot. 4833/2019 sono stati richiesti a Engie Servizi spa chiarimenti in merito alla offerta tecnico economica presentata e che con nota acquisita al n. prot. 5148/2019, e **allegata sub C)** al presente atto, l'affidatario ha precisato tra altro che:

- per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici, delle UTA, dei gruppi frigo, dei climatizzatori e degli split, degli impianti elettrici e degli impianti elettrici speciali, è confermato l'attuale servizio di reperibilità h24-7g/7;
- l'importo di Euro 200.000, indicata quale "quota annua lavori" viene messo a disposizione per interventi sia di efficientamento che di manutenzione straordinaria e solo ad esaurimento di detto budget l'Amministrazione dovrà farsi carico degli oneri relativi ad ulteriori interventi, che saranno comunque computati sempre con il prezzario DEI scontato del 50%;
- nel caso di risoluzione anticipata del contratto, il rimborso degli investimenti già effettuati, potrà essere effettuato dall' Amministrazione in rate annuali di pari importo, per ogni annuo residuo del contratto risolto;
- nel caso in cui l'Amministrazione acconsenta ad una fatturazione mensile del servizio energia termico, sarà praticato sul canone uno sconto ulteriore del 2,5% rispetto a quello già pattuito del 5%, che dunque passerà da Euro 166.150,36 oltre iva 22% ad Euro 245.071,78 oltre iva 22% /anno;

Considerato:

- che questo Ente, in data 17 dicembre 2018 ha aderito, sino al 31 dicembre 2019, alla convenzione per l'affidamento della fornitura "Energia Elettrica per l'anno 2019 ai soggetti di cui all'art. 42 bis commi 3 e 4 della L.R. 38/2007 " racc. 5326 rep. 8506, stipulata in data 27 novembre 2018 tra Regione Toscana – Soggetto aggregatore e A2A Energia spa, relativamente al Lotto II Altri usi bassa Tensione, la quale
- che con nota prot. n.6439/2019, **allegata sub D)** Engie Servizi spa ha confermato la propria offerta tecnico economica, pur con avvio della fornitura di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2020, prevedendo:

- di mantenere inalterato il valore degli investimenti collegati a tale servizio (sostituzione delle lampade attuali con lampade led)
- di avviare i lavori afferenti all'efficientamento dei consumi elettrici a partire comunque dall'avvio del contratto rinegoziato;
- di determinare in via definitiva il canone abbattendo del 10% la spesa sostenuta dall'Amministrazione nell'anno 2019;

Dato atto che Engie Servizi spa si è dichiarata disponibile a destinare in via esclusiva, per i servizi oggetto della rinegoziazione, 12 operai specializzati, di cui 4 elettricisti, 2 operai elettricisti part time, n. 1 Project manager, n. 1 project engineer, n. 1 assistente di commessa, garantendo dunque all'Amministrazione il personale necessario per una efficiente e pronta gestione;

Considerato, quanto alla legittimità della proposta di rinegoziazione presentata da Engie Servizi spa, quale mandataria del RTI attuale titolare del contratto "servizio energia" che :

- l' art. 6 comma 2 lett. b) dell' Allegato II del D. lgs. n. 115/2008 dispone che il contratto energia e il contratto servizio energia "Plus" devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni e che in deroga, qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del decreto, la durata del contratto può essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal decreto medesimo.

- la norma, (Consiglio di Stato Sez. III 15 aprile 2016, n. 1532) prevede dunque la rinegoziazione del contratto di servizio energia, con modifica delle condizioni al fine del conseguimento di una maggiore efficienza energetica ed allungamento della durata originaria e si inserisce in una normativa che mira alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;

- la proroga contrattuale ai sensi dell'allegato II art. 6 comma 2 lett.b) del D. lgs. n. 115/2008 è ammissibile esclusivamente nei confronti dei contratti di servizio energia stipulati dopo l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo ed in conformità ai requisiti tecnici ivi stabiliti (art.4).

-che nel caso di specie la convenzione Consip, cui aveva aderito l'allora Provincia di Firenze nell'anno 2012, e il relativo capitolato richiamavano espressamente il D.Lgs. n. 115/2008 per dettare la disciplina specifica dei servizi energetici;

- all'istituto di cui all'allegato II art. 6 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 115/2008 deve essere riconosciuta natura di norma eccezionale, posta la sua capacità derogatoria al principio generale di selezione del contraente mediante procedura di evidenza pubblica con la conseguenza che se l'amministrazione si determina nel senso della rinnovazione negoziale non viola né il predetto principio e nemmeno quello analogo, ma indiretto di avvalersi in via esclusiva di soggetti aggiudicatari di convenzioni CONSIP. (Consiglio di Stato III 15 aprile 2016, n. 1532).

- la proroga del contratto del servizio energia di cui all' allegato II art. 6 comma 2 lett.b) del D. lgs. n. 115/2008 è compatibile con il diritto europeo in quanto la deroga al generale divieto di proroga dei contratti pubblici è giustificata dalla specialità della norma che tutela il particolare interesse al risparmio energetico e alle esigenze di tutela ambientale, fermo restando che la proroga deve essere rigorosamente motivata in relazione alla inesistenza di altre soluzioni che consentano di ottenere il medesimo risultato con un minor sacrificio dei principi in materia di appalti pubblici (Tar Campania -Sezione prima- n. 6944 del 3 dicembre 2018 ; TAR Veneto Sez. II 26-01-2017 n. 94);

- anche l'Anac, con parere reso in data 18 ottobre 2017, ha confermato la vigenza della normativa speciale dettata dal D.Lgs. n. 115/2008, richiamando l'attenzione sulla necessità di evitare il crearsi di rapporti suscettibili di pregiudicare la concorrenza attraverso la creazione di fenomeni di lock-in e sul rischio per le stazioni appaltanti di precludersi la possibilità di rimettere l'operazione sul mercato e di avvantaggiarsi della maggiore efficacia ed efficienza dei servizi offerti al pubblico;

Ritenuto che tale rischio possa essere evitato riservandosi nel contratto il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, per il servizio energia e il servizio di fornitura di energia elettrica, successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'RTI non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Dato atto :

- che il procedimento di gara avviato da Consip spa con la pubblicazione in data 30 novembre 2015 del bando per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia 4- Convenzione per la prestazione di attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione, invernale ed estiva, e degli impianti elettrici", che comprende un Lotto 9 Toscana-Umbria, non è stato aggiudicato e il sito web di Consip spa, indica quale presunta fine del procedimento di gara la data del 28 giugno 2019;

- che è stato invece aggiudicato l' 08/01/2019 CIG:75271565A1 il Lotto 8 (Toscana) della "Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 16)" esperita da Consip;

Valutato a tal proposito:

- che non vi è certezza quanto al servizio energia, dei tempi di effettiva attivazione da parte di Consip della convenzione e della possibilità per gli enti di aderire alla stessa;

- che l'art. 1 co. 498 della legge n. 208/ 2015 sancisce l'obbligo del rispetto dei parametri qualità prezzo delle convenzioni Consip spa che, come da aggiornamento dicembre 2018, ha inserito la manutenzione degli impianti e la fornitura di energia elettrica tra le categorie merceologiche per le quali, per importi sopra soglia, sussiste l'obbligo di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della centrale regionale di riferimento, oppure a SDAPA o sistemi telematici di negoziazione della centrale regionale di riferimento;

- che l'articolo 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 e tuttora vigente prevede comunque la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli della convenzione Consip e della centrale regionale di riferimento e anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1937 del 28 marzo 2018, ha affermato che non è obbligatorio aderire alle convenzioni quadro Consip, precisando che "fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26 (comma 3 della legge 488/99), nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro";

- che ai sensi dell' art. 1, comma 510, l. 208/2015, le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti;

Rilevato che quanto alla convenzione CIG:75271565A1 il Lotto 8 (Toscana) "Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 16)" esperita da Consip, a parità di consumi stimati, la spesa risulterebbe maggiore di circa 250.000 euro, come da si evidenzia un risparmio, come da allegato E) al presente atto.;

Considerato dunque :

- che l'Amministrazione con la rinegoziazione in oggetto, affidando gli interventi di riqualificazione all'operatore che ha già in gestione il servizio energetico, che si impegna ad anticipare le somme occorrenti, di cui viene ripagato mediante un corrispettivo spalmato sull'intera durata allungata del contratto, ha la possibilità di conseguire l'ammodernamento dei propri impianti con significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica, nell'arco di un anno, senza necessità di stanziare le relative risorse finanziarie nel bilancio dell'ente o ricorrere a finanziamenti esterni;-

- che la proposta presentata prevede nel periodo 2019/2026 risparmi in termini di costi economici anche rispetto ai costi delle convenzioni attive CONSIP in vigore ;

- che l'offerta presentata comporta per l'Amministrazione,

una convenienza tecnica data da:

- l'esecuzione immediata degli interventi proposti che se effettuati dall'ente richiederebbero la ricerca e lo stanziamento di risorse, l'espletamento di procedure concorsuali ad hoc, limitando la possibilità di conseguire prontamente gli obiettivi di contenimento dei consumi e delle immissioni inquinanti che persegue il D.Lgs. 115/2008;
- l'ammodernamento e riqualificazione tecnologica e impiantistica di tutti gli impianti esistenti negli immobili di competenza dell'ente,
- un servizio di manutenzione degli impianti elettrici programmata e non a guasto, come attualmente accade
- il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 115/2008 in merito alla riduzione delle emissioni climalteranti, al miglioramento dell'efficienza energetica, e della erogazione del servizio stesso con risparmio in termini di consumi energetici.
- dal fatto che al termine del contratto gli interventi realizzati rimarranno di proprietà dell'Amministrazione che beneficerà direttamente dei vantaggi conseguiti dalla relativa realizzazione;

una convenienza economica data :

- dal totale anticipo da parte dell'affidatario delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi a fronte del rientro del capitale investito mediante inserimento della quota di ammortamento nei canoni annui del servizio, senza che quest'ultimo subisca degli incrementi economici

- dai minori consumi di gas naturale derivanti dalla realizzazione delle opere di risparmio energetico;

- dal risparmio derivante dal minor impiego di proprio personale nella gestione delle utenze elettriche e nella manutenzione degli impianti elettrici;

Vista dunque i pareri di regolarità tecnica espressi dal Dirigente della Direzione Patrimonio e dal Dirigente del Settore Edilizia, nonché la relazione di quest'ultimo, **allegata in estratto sub F)** al presente atto;

Visto anche il parere di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi finanziari,

DELIBERA

1) Di esercitare la facoltà di cui al punto 6 comma 2 lettera b) dell'allegato II del D.Lgs. n. 115/2008 accettando la proposta formulata da Engie Servizi spa quale mandataria del RTI citato in premessa, di rinegoziazione del contratto servizio energia degli immobili con allungamento della durata per anni otto,

decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, alle condizioni risultanti dalla proposta presentata, allegata al presente atto per estratto e dai chiarimenti forniti dalla Società con le note prot. n. 5148/2019 e 6439/2019.

2) Di comunicare a CONSIP ed ANAC l'anticipata ultimazione del servizio energia, originariamente attivato mediante adesione alla convenzione SIE 2, per effetto dell'intervenuta rinegoziazione ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008, richiedendo apposito CIG e CUP per l'attivazione del nuovo rapporto contrattuale, con scadenza procrastinata.

3) Di riservarsi il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla stipula del contratto, per il servizio energia e la fornitura dell'energia elettrica, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'RTI non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4) Di stabilire che nel contratto rinegoziato sia previsto che qualora dalla verifica del risparmio energetico emerga il non rispetto della riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5,5% , l'Affidatario dovrà impegnarsi a realizzare a proprio carico ulteriori interventi di riqualificazione energetica fino al raggiungimento della soglia prevista, previa acquisizione di nulla osta da parte dell'Amministrazione.

5) Di accettare la richiesta di fatturazione mensile del servizio energia, con il conseguente maggior sconto offerto del 2,5%.

6) Di trasmettere il presente atto al Servizio controllo di gestione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	13	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	13	Maggioranza richiesta: 7
Contrari:	1 (Carpini)	
Favorevoli:	12	

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	13	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	13	Maggioranza richiesta: 10
Contrari:	1 (Carpini)	
Favorevoli:	12	

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO
(Dario Nardella)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Rocco Conte)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”